

(N. 1728)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 novembre 1956 (V. Stampato N. 788)*

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 NOVEMBRE 1956

Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, contenute nell'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e nell'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 186, nonchè nell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nel testo del terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il riferimento al comune di origine dell'infermo è sostituito dalla dizione « comune domicilio di soccorso ».

#### Art. 2.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

#### Art. 3.

Nulla è innovato a tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.